

## *Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento*

di *Piercarlo Pazé\**

### **1. Il modello sociale europeo e la questione giovanile**

La storia insegna che fra i principali indicatori di benessere di un popolo ci sono le energie e le risorse che dedica all'infanzia. "Un paese che non pensa ai giovani si condanna al declino", ha scritto Tito Boeri<sup>1</sup>. Perciò una società sana dovrebbe avere come obiettivo l'educazione e la cura delle giovani generazioni che dovranno portare nuove competenze culturali, economiche e sociali nel mondo di domani.

Il principio della centralità dell'infanzia è stato per molti decenni uno dei pilastri del "modello sociale" europeo. Oggi non è più così e il declino è iniziato e progredisce. Dopo che il presidente della Banca centrale europea, portavoce delle dottrine dei ricchi epuloni della finanza globale, ha chiesto "l'evoluzione del modello sociale europeo", l'investimento sui giovani ha cessato di figurare nelle agendine di sviluppo del nostro Paese o vi è indicato con clausole di stile prive di qualsiasi significato a cagione della loro genericità ed indeterminatezza. A un'economia reale preoccupata del bene comune si è sostituita un'economia finanziaria che propone nuovi idoli: assicurare il sistema della finanza (e dell'usura) internazionale, i cosiddetti mercati; massimizzare i profitti e le rendite; difendere i privilegi delle dinastie economiche e delle oligarchie burocratiche; riempire gli arsenali di armi supertecnologiche imposte da una vorace industria della guerra e richieste dalla vanità di ammiragli e generali; disporre opere pubbliche oggettivamente inutili e dispendiose che rispondono agli interessi di chi le fa; tollerare la corruzione e prevedere, per quando è scoperta, che i pochi reati che dovrebbero punirla abbiano

\* Direttore di *Minorigiustizia*.

1. T. Boeri, "Il futuro dimenticato", in *la Repubblica*, 9 gennaio 2013.

pene lievi e tempi di prescrizione ridotti. Esempio clamoroso di una economia slegata da un'etica civile è anche la diffusione, protetta dallo Stato, del gioco d'azzardo, una industria dei sogni che non produce progresso e provoca la rovina di molte famiglie<sup>2</sup>, con giocate complessive nel 2012 fra slot machine, poker on line o gratta e vinci dell'importo di circa cento tre miliardi.

Questa politica che pensa solo a se stessa e priva di equità ha già prodotto la depressione economica, portato il debito pubblico ai massimi storici, accresciuto le diseguaglianze, svalutato il significato del lavoro, creato una mostruosa disoccupazione giovanile, moltiplicato i poveri. Una parte dei bambini e ragazzi non ha un futuro davanti a sé.

Contemporaneamente è cominciata la demolizione dello Stato sociale nelle sue architravi di lavoro, scuola, sanità, previdenza e assistenza. Prime vittime sono i vecchi, i malati, le persone con handicap, le famiglie e, in particolare, i bambini e ragazzi più sfortunati che sono soli, abbandonati, con difficoltà familiari, maltrattati, poveri o devianti.

È un periodo difficile anche per i servizi perché le risorse economiche di cui hanno bisogno per provvedere ai loro scopi sono state ridotte nel tempo stesso in cui essi sono caricati del peso di una cresciuta area di bisogni e di povertà e dei nuovi scarti sociali che il sistema produce. Di conseguenza i servizi rispondono alle domande di aiuto con mezzi impoveriti di contenuti o applicati al minimo; e sono costretti a ridurre le attività di prevenzione primaria e secondaria e a selezionare gli interventi per i ragazzi in difficoltà e per i ragazzi stranieri.

Altro dato è che i servizi sono lasciati un po' soli dalle politiche nazionali e regionali, in una situazione del Paese di disagio sociale che richiederebbe tanta voglia di investire (non solo economicamente) e tante nuove idee. Il disinteresse per ciò che i servizi fanno può essere preludio a un loro dimagrimento perché ritenuti inutili e perché nel nuovo modello sociale europeo avrebbero un costo non più sostenibile. A loro volta gli operatori sembrano scoraggiati, mentre sarebbe il momento in cui dovrebbero essere propositivi e creativi, portatori di speranza e non di distruzione, inventori di nuove forme per dare sostegno a coloro che ne hanno bisogno.

## **2. La preoccupazione educativa delle istituzioni per ogni ragazzo in difficoltà**

Si può ripartire? E come? Forse è bene fare l'inventario di ciò che è stato il modello sociale italiano e ripensarne i significati. Proviamo a risalire indietro con la memoria a tempi migliori. Diversi erano i contesti, gli approcci, le attenzioni e le speranze quando nel 1988 (un quarto di secolo fa) erano state

2. S. Feder, "Mettiamoci in gioco", in *questo stesso fascicolo*, p. ??.

emanate le nuove disposizioni sul processo penale minorile, la più importante riforma del sistema della giustizia familiare e minorile (l'altra grande riforma attesa, l'istituzione del tribunale della famiglia, dorme ancora). Queste disposizioni ponevano al centro i bisogni educativi e di crescita dei ragazzi che avevano commesso un reato; descrivevano un giudice della persona capace di parlare e di ascoltare; richiedevano la presenza dei servizi nel corso del procedimento; assegnavano alle misure penali un contenuto educativo; prevedevano la residualità del carcere; disegnavano un sistema giudiziario minorile che non si chiude in se stesso e include nella comunità i ragazzi più sfortunati con gli apporti del territorio. Era il quadro di una giustizia mite che si propone di aiutare i ragazzi a invertire i loro percorsi devianti e coinvolge le loro famiglie in questo compito.

Ricordando le idee e le riflessioni di allora, emerge l'importanza che veniva attribuita all'educazione. Alcuni principi concernenti l'educazione dei ragazzi autori di reato, sviluppati dalle disposizioni del processo penale minorile del 1988, sono stati estesi in generale alla protezione sociale e giudiziaria delle persone minori di età e ormai fanno parte del nostro patrimonio culturale.

L'educazione è solitamente definita come diritto, dovere e responsabilità dei genitori, titolari della relazione educativa (art. 30 Costituzione). Si è riconosciuto però che anche le istituzioni, dalla scuola ai servizi alla giustizia, hanno un compito, diretto o sussidiario, di promuovere l'educazione dei minori. Lo affermano le principali convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese e l'art. 31, comma 2, della Costituzione, secondo cui la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; norma che va letta congiuntamente alla disposizione, contenuta nell'art. 30, comma 2, della stessa Costituzione che, in caso di incapacità educativa dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Un impulso fondamentale a un'effettiva preoccupazione pedagogica delle istituzioni lo ha dato anche la Corte costituzionale la quale ha messo più volte in risalto l'interesse dello Stato a un recupero del minore sottoposto a processo penale o condannato, facendo di tale interesse il parametro di costituzionalità delle leggi ordinarie. In un altro campo, ma con portata più generale, la Corte costituzionale, statuendo il diritto dei minori con handicap a frequentare la scuola oltre la fascia dell'età dell'obbligo, ha definito la nuova prospettiva di un'educazione finalizzata all'integrazione e alla recuperabilità, e dell'integrazione come passaggio necessario per la recuperabilità, nel quadro del riconoscimento dei diritti fondamentali della persona; l'integrazione è indicata come modello "terapeutico" capace di consentire il recupero e di migliorare le condizioni del soggetto<sup>3</sup>.

Da queste indicazioni emerge che l'educazione è diritto, dovere e responsabilità dei genitori e di chi li sostituisce ma anche, in modi diversi, delle

3. Corte costituzionale, sentenza 3-8 giugno 1987 n. 215.

istituzioni, a cominciare dall'istituzione scuola, che educa e integra, non solo istruisce.

Reciprocamente, si è affermato il diritto dei minori ad avere un accompagnamento educativo promosso dalle istituzioni, quando ne hanno bisogno come nel caso dell'handicap o quando deviano gravemente dalle regole legali e sociali. Venire educati è un diritto di tutti i minori, senza eccezioni, anche dei più difficili e sfortunati. La scienza dell'educazione ci ha insegnato che i bambini e ragazzi, avendo una personalità in formazione, sono naturalmente soggetti da educare e che tutti sono educabili in ogni stagione della loro vita<sup>4</sup>. Per nessun ragazzo si può dire che è irrecuperabile, che per lui non c'è più niente da fare, che è inutile spendere attenzioni o risorse o metterlo alla prova; nessuna condizione di un ragazzo è così disperata da rinunciare a occuparsene; non ci devono essere dei Franti malvagi del Cuore di De Amicis da espellere. Proprio per i ragazzi più in difficoltà ci sono istituzioni dedicate, i tribunali per i minorenni e i servizi, e proprio per promuovere la loro buona educazione è consentito a queste istituzioni di ingerirsi nell'autonomia educativa della famiglia, altrimenti non consentita.

La legge giustamente è avara di indicazioni circa la qualità e la direzione dell'intervento educativo promosso dalle istituzioni, le cui forme cambiano sia storicamente sia in riferimento alle condizioni personali, familiari, sociali e ambientali e alla storia di ogni minore<sup>5</sup>. Però alcune indicazioni ci sono. Le disposizioni sul processo penale minorile propongono di offrire ai ragazzi più in difficoltà lo svolgimento di *attività* utili alla loro educazione, fra cui le attività di studio e di lavoro: è con questi strumenti che si può integrarli nella vita della comunità cui appartengono. La legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto del minore a una famiglia individua il luogo educativo naturale dove un ragazzo cresce meglio, la sua famiglia, e degli altri luoghi dove un ragazzo non può più essere ricoverato, gli istituti, lasciando in vita un unico istituto, il carcere minorile<sup>6</sup>: l'operatore sociale che si occupa di un ragazzo in difficoltà deve perciò prima di tutto prendere in carico la sua famiglia e attivare l'accompagnamento educativo sul territorio, proponendo forme di affiancamento familiare e di integrazione e avviando la rete di sostegni curativi<sup>7</sup>; mentre

4. Cfr. M. Conte, "Il bambino, la sua educazione, tra educabilità e diritto", in *Minorigiustizia*, 2012, 3, pp. 14-23.

5. Circa il parallelo riserbo del legislatore sulla qualità dell'educazione fornita dai genitori ai figli, cfr. C. Losana, "Il diritto all'educazione nel sistema europeo", in *Minorigiustizia*, 2012, 3, pp. 78-85.

6. P. Pazé, "Le pene per i minorenni. Un disegno di cambiamento nell'ordinamento penitenziario minorile", in *Minorigiustizia*, 2010, 1, pp. 7-13.

7. D. Ghezzi, "La valutazione della recuperabilità genitoriale: una via per la cura dei genitori maltrattanti", in *Minorigiustizia*, 2012, 1, pp. 129-141; M.G. Gleijeses, "La cura della famiglia: anzitutto la valutazione della recuperabilità", *ibidem*, pp. 141-146; P. Bastianoni, "Il sostegno alla genitorialità fragile: il progetto di affiancamento familiare", *ibidem*, pp. 212-219; A. Talarico, L. Orlandini, "Si può curare anche in casa?", *ibidem*, pp. 220-234.

l'eccesso di allontanamenti è un segno che il sistema di cure e di solidarietà sociale funziona male<sup>8</sup>. Ancora, le disposizioni sul processo penale minorile prevedono che la detenzione in carcere di un ragazzo possa essere disposta solo quando ogni altro strumento per aiutarlo a modificare dei percorsi di vita devianti sia stato sperimentato e si sia rivelato inutile a fermarne i comportamenti e perciò deve avere sempre carattere residuale.

### 3. La direzione educativa del processo penale minorile

La Costituzione (art. 27, comma 2) aveva pensato alla rieducazione nel campo dove è più difficile attuarla, quello dell'esecuzione delle pene, e sostanzialmente della pena del carcere, non per le pene pecuniarie.

Le disposizioni del processo penale minorile del 1988 hanno però anticipato per i minorenni l'intervento penale rieducativo al tempo del procedimento, prima della condanna definitiva, per cui parafrasando la Costituzione si può affermare che anche il procedimento penale deve tendere alla rieducazione o, meglio, all'educazione. Ci sono molte ragioni per questa opzione: un ragazzo ha una personalità in evoluzione tanto più duttile e malleabile quanto più egli è giovane e perciò è meglio intervenire il più presto possibile per aiutarlo a modificare i suoi percorsi di vita; il procedimento penale minorile può attivare dei cambiamenti meglio del carcere; gli interventi educativi attivati nel corso del procedimento penale possono evitare a un ragazzo la condanna alla pena del carcere.

Il sistema penale minorile ha un'altra particolarità, che sia il processo, sia le misure adottate nel suo corso sono pensati con una direzione educativa.

Il processo penale minorile vuole, come ogni processo penale, accertare lo svolgimento di un fatto di reato ma soprattutto è disegnato come luogo e tempo di incontro del ragazzo autore di reato con delle figure normative e educative, che gli propongono dei percorsi di consapevolezza, di cambiamento, di crescita e, in ultimo, lo accompagnano all'assunzione di responsabilità in ordine al fatto commesso e alle sue condotte future<sup>9</sup>. Questo incontro comporta creazione di fiducia, valorizzazione, collaborazione, inserimento in con-

8. "È proprio dall'organizzazione del sistema di cura – rileva Maria Teresa Pedrocco Biancardi – che si può prevedere la possibilità di evitare molti allontanamenti di bambini/ragazzi dalla famiglia biologica, o di contrarne la durata, che è giunta oggi a livelli di insostenibilità dal punto di vista sia dei costi – non solo economici, ma umani e professionali – sia per i bambini costretti a lunghe permanenze fuori casa, in una condizione "sospesa" e indefinita sul piano giuridico, mentre gli affetti e i legami nel nuovo contesto, per altro definiti provvisori, si vanno in realtà inevitabilmente consolidando" (M.T. Pedrocco Biancardi, "I sistemi di cura: un panorama italiano tra opportunità e criticità", in *Minorigiustizia*, 2012, 1, p. 28).

9. G. Turri, A. Zanfei, "Responsabilità versus cambiamento: come ottenerlo?", in *questo stesso fascicolo*, p. ??; S. Di Nuovo, "Ri-educazione e prevenzione: miti in cerca di senso", in *Minorigiustizia*, 2012, 3, pp. 299, 304, specie pp. 303-304.

testi vitali e proposta di significati per crescere e per vivere<sup>10</sup>, nel rispetto dei diversi modelli educativi dei gruppi minoritari come gli stranieri e gli zingari.

In passato c'era chi sosteneva che si responsabilizza un minore infliggendogli per una condotta cattiva una pena, che addirittura "il minore ha diritto alla punizione"; per questo si polemizzava contro un lassismo della magistratura minorile che applicando gli istituti indulgenziali del processo penale minorile (messa alla prova, irrilevanza del fatto, perdono, dichiarazione di non imputabilità) non faceva diventare i ragazzi responsabili.

Sul fronte opposto si è rilevato, credo correttamente, che ciò che responsabilizza un ragazzo è un processo penale nutrito di apporti educativi e ben condotto dalla figura autorevole del giudice, non la pena che pure qualche volta è inevitabile. Un processo che non banalizza il reato e che considera anche difficoltà, fragilità e deficit educativi del ragazzo che lo ha commesso. Un processo che richiama al ragazzo le regole, lo ammonisce, lo rende consapevole di ciò che ha fatto e lo aiuta a elaborarlo, attiva risorse sociali di aiuto, gli propone di riparare e di riconciliarsi con la vittima, coinvolge la famiglia. Per esprimere questa direzione negli anni Ottanta dello scorso secolo veniva lanciato lo slogan "educare, non punire", evidenziando che la condanna di un minore a una pena – che è sempre pena del carcere – è spesso una soluzione meccanica e riduttiva che sostituisce gli interventi di sostegno, alimenta un circolo vizioso colpa-trasgressione-colpa, non risolve le cause sociali ed esistenziali del crimine minorile, è inutile ai fini di difesa sociale e rovina i ragazzi più sfortunati o disagiati che la subiscono.

Il processo penale minorile non è ideologicamente neutrale ma deve seguire una tavola dei valori condivisi della nostra comunità che sono alla base di una convivenza pacifica e giusta, portati dalla Costituzione, dalle leggi e dalla nostra tradizione civile, per richiedere al ragazzo dei comportamenti conseguenti.

Deve educare all'uguaglianza fra tutti gli uomini, all'accoglienza degli stranieri e degli handicappati, al rispetto dei più deboli, alla gestione dei conflitti intersoggettivi, alla pace nelle relazioni fra i popoli, avendo la grande idea della pace come faro di riferimento. Gli studi sul bullismo e le pratiche della mediazione insegnano molte tecniche di apprendimento in questa direzione.

Deve praticare una pedagogia della cittadinanza rivolta a dare ai ragazzi il senso del partecipare, nel significato di "prendere parte", alla vita delle comunità in cui vivono, formando dei cittadini più consapevoli e inclusi nel tessuto sociale, associazioni, gruppi sportivi, oratori, gruppi di volontariato, e così via.

10. Così P. Triani, "L'attuale rilevanza del problema educativo", in *Minorigiustizia*, 2012, 3, pp. 11-12. Parla di educazione come continuità e come incontro L. Milani, "La (ri)educazione del minore autore di reato: come?", *ibidem*, pp. 305-312.

## 4. La direzione educativa delle misure penali minorili

Il processo penale minorile, oltre ad avere in generale una direzione educativa, disegna in chiave educativa anche le specifiche misure penali previste nei confronti di un ragazzo.

Chiariamo. Le misure vengono ordinate esclusivamente per finalità proprie che non sono educative: le misure cautelari per evitare che il minore commetta altri gravi reati; la messa alla prova per indurre l'evoluzione in positivo della personalità; la pena con uno scopo retributivo e di emenda; le misure di sicurezza perché un minore è ritenuto pericoloso. Ma per qualsivoglia ragione una misura sia stata applicata, essa deve eseguirsi con modalità educative. Questa forma educativa che il legislatore ha dato alle misure penali applicabili ai minorenni è stata una grande scommessa, che è riuscita solo in parte, vediamo il perché.

### 4.1. *Le misure cautelari extracarcerarie*

Le tre misure cautelari extra-carcerarie contengono le proposte di forme educative più esplicite, con l'ingresso formale della finalità dell'educazione: le prescrizioni sono inerenti ad attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per l'educazione; la permanenza in casa consente al minore di allontanarsi in relazione alle esigenze inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per l'educazione; il collocamento in comunità prevede specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la educazione.

Queste misure avevano la possibilità di essere un esperimento straordinario di attribuzione alla comunità locale della presa a carico dei suoi ragazzi più in difficoltà o sfortunati. È però accaduto che esse hanno ricevuto scarsa attenzione e rischiano di essere trascurate o pressoché dimenticate dai giudici. In particolare le prime due misure cautelari non detentive, prescrizioni e permanenza in casa, sono state poco usate mentre lo strumento delle comunità trova dei limiti nel suo costo (ma una giornata in comunità ha un costo minore per la collettività di una giornata in carcere). La maggiore difficoltà è derivata dal tempo di progettazione: una misura cautelare è di per sé urgente, mentre la costruzione di contenuti educativi comporta una preparazione lunga.

Autorevoli studiosi evidenziano anche, a ragione del loro insuccesso, che le misure cautelari extracarcerarie (prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità) sono state scritte con indicazioni velleitarie<sup>11</sup> o senza sciogliere l'antinomia fra educazione e cautela<sup>12</sup>.

11. N. Triggiani, "Una misura cautelare velleitaria: le prescrizioni inerenti alle attività di studio o lavoro ovvero comunque utili per l'educazione del minore", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??.

12. C. Cesari, "Le prescrizioni tra educazione e cautela, un istituto a metà del guado", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; M. Colamussi, "L'abitazione familiare quale sede di esecuzione della misura cautelare: educare senza punire o punire senza educare?", *ibidem*, pp. ??.

#### 4.2. *La messa alla prova*

Solo la messa alla prova riceve una considerazione generale di strumento educativo efficace<sup>13</sup>. Le buone percentuali dei successi dipendono dal suo svolgersi fuori da un contesto coatto, dal nutrimento con le risorse sociali effettivamente presenti nel territorio, dai contenuti non strutturati e aperti a un'inventiva delle soluzioni più rispondenti ai bisogni specifici di ogni ragazzo, dalla recezione (ancora poco frequente) delle pratiche della riparazione e della mediazione<sup>14</sup>.

Poiché lo scopo di questa misura è modificare i comportamenti del minore e influire sull'evoluzione positiva della sua personalità, è riduttivo valutare gli esiti – come spesso si fa – sulle sole percentuali di recidiva. È importante che un ragazzo non commetta altri reati, per farlo uscire dal circuito delle istituzioni penali e perché bisogna pensare a una società sicura, ma l'esito educativo finale della messa alla prova, come degli altri sostegni attivati nel corso del processo penale, va misurato acquisendo e prendendo in considerazione i dati qualitativi relativi ai percorsi di crescita, all'interiorizzazione del sistema delle regole familiari e sociali, all'inclusione in contesti positivi di scuola, lavoro e attività socializzanti, alla definizione degli scopi della propria vita, in buona sostanza all'acquisizione dei significati del crescere e vivere da cui poi dipendono i comportamenti tenuti.

Scopriamo anche che gli esiti negativi di alcune messe alla prova dipendono molto più dai progetti insignificanti e da un accompagnamento educativo deficiente e non continuativo nel corso della misura che dalla "cattiveria" del ragazzo.

#### 4.3. *Le carceri minorili*

Le carceri minorili, per fortuna, accolgono una popolazione ridotta e non sono comparabili, per qualità di accoglienza, alle vergognose condizioni delle altre carceri ordinarie. C'è stato in generale un affinamento delle metodologie educative interne<sup>15</sup> e abbiamo avuto molte buone esperienze verso l'esterno

13. S. Di Nuovo, M.G. Castorina, P. Coppolino, M. Malara, T. Taibi, "L'efficacia della messa alla prova quale procedimento educativo e socializzante", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; M. Grimoldi, R. Cacioppo, "L'abito su misura. Egesi e vademecum degli effetti dei contenuti educativi più comuni adottati nel contesto dei progetti di messa alla prova", *ibidem*, pp. ??.

14. S. Vezzadini, "I progetti riparativi e di riconciliazione con la vittima", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; F. Turlon, "Per una giustizia penale mediativa e riparativa", *ibidem*, pp. ??; T. Carlone, S. Vezzadini, "Le vittime minorenni nella messa alla prova. Quali percorsi riparativi?", *ibidem*, pp. ??.

15. Si veda, per esempio, G. Lapi, "L'educazione dentro un carcere minorile", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; S. Moretti, C. Stefanelli, "Educare in carcere: dal gruppo come minaccia al gruppo come risorsa", *ibidem*, pp. ??.

elaborate a livello locale<sup>16</sup>, ma sono mancate quelle riforme strutturali<sup>17</sup> necessarie per fare del carcere minorile un luogo che avvii degli effettivi percorsi di autopromozione dei suoi ospiti. In ogni caso è oggettivamente difficile avviare dei percorsi educativi per l'incompatibilità fra la coazione che connota la vita dell'istituzione carceraria e in generale l'esecuzione delle pene, rispetto all'educazione che è una proposta libera<sup>18</sup>.

#### 4.4. I progetti educativi

Quella che ancora manca è una mappa esauriente e ragionata dei progetti educativi attuati per i ragazzi del penale in messa alla prova e nell'esecuzione di altre misure, anche carcerarie, per accertare quali meglio si siano rivelati possibili e produttivi di cambiamenti.

Occorre vedere quanto e come questi progetti abbiano compreso il lavoro, la scuola, la frequenza di associazioni, la mediazione, la riparazione con la vittima o forme di servizio civile<sup>19</sup>. Dalla mappa potrebbe emergere anche l'indicazione di strade ancora poco praticate, come le prescrizioni di lettura, gli incontri educativi e le richieste di raccontarsi attraverso un tema o una lettera o un componimento autobiografico. L'autobiografia diventa congeniale per il ragazzo che affronta come imputato un processo e, in questo momento forte della propria vita, sta facendo i conti con la propria storia.

### 5. L'ascolto nei procedimenti penali minorili

I percorsi educativi promossi dalle istituzioni sono diventati più ricchi con l'ingresso nel nostro ordinamento della disposizione della Convenzione dei diritti del fanciullo dell'ONU del 20 novembre 1989 che all'art. 12 dispone l'ascolto delle opinioni del minore in tutti i procedimenti in cui si assumono decisioni che lo riguardano. Di questa disposizione dell'ascolto negli anni

16. D. Ricca, "Educare la città, a Torino solo una memoria del passato?", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; E. Cannavera, "L'intervento educativo in carcere e in comunità. Cappellano e volontari nel sud della Sardegna", *ibidem*, pp. ??.

17. Delineate in un progetto di ordinamento penitenziario minorile, *Proposta per un ordinamento penitenziario e per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale destinati ai minorenni autori di reato*, elaborato dal Dipartimento per la giustizia minorile e fermato nei cassetti della burocrazia ministeriale, leggibile in *Nuove esperienze di giustizia minorile*, 2008, n. 2, pp. 232 sgg.

18. A. Mancaniello, F. Mellina Bares, F. Santamaria, "Sanzione (del carcere) ed educazione: una conciliazione (im)possibile?", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??.

19. S. Nosengo, "La scuola come sede privilegiata di educazione e (ri)educazione", in *questo stesso fascicolo*, pp. ; C. Losana, "Le misure penali e i loro contenuti educativi: una proposta di servizio civile", *ibidem*, pp. ??.

successivi, e soprattutto nell'ultimo decennio, dottrina e giurisprudenza hanno definito i significati e le forme nei procedimenti civili di potestà, adozione, affidamento, separativi e per le procedure sanitarie.

Con qualche ritardo invece ha fatto ingresso l'ascolto dei ragazzi autori di reato nei procedimenti penali, che è meno praticato e qualche volta confuso con l'interrogatorio. Ciò dipende dal fatto che le Regole minime di Pechino del 1985 prevedevano che il procedimento penale deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del minore, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente (art. 14, comma 2) ma non parlavano ancora di ascolto. Ispirato a queste Regole minime, l'ascolto non è neppure entrato nelle disposizioni del processo penale minorile del 1988. Solo la successiva Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989, diventata legge nel 1991, costringe gli operatori a individuare anche nei percorsi della giustizia penale gli spazi e modi di ascolto del minore indagato o imputato, nell'attesa di modifiche legislative che integrino le attuali disposizioni processuali lacunose.

In una lettura sistematica l'ascolto trova la sede più opportuna nel corso dell'esame della personalità svolto dai servizi, dal pubblico ministero e dal giudice (art. 9 disp. proc. pen. min.). L'esame, come sappiamo, è rivolto a esplorare e valutare gli aspetti specifici della personalità e le esigenze educative del minore, a informarlo e renderlo consapevole della natura del procedimento, a raccogliere informazioni sulle condizioni familiari e sociali, per determinare le misure più opportune e decidere all'esito processuale sull'imputabilità, sull'applicazione di formule terminative indulgenziali o su specie ed entità della pena (art. 9 disp. proc. pen. min.). Ma l'esame può assumere la finalità aggiuntiva dell'ascolto delle opinioni del minore, mettendolo nella condizione di parlare lui di sé.

Ciò significa che l'incontro giudiziario con il minore indagato o imputato per l'esame della sua personalità assume scopi ulteriori e abbandona anche la forma dell'interrogatorio o dell'esame o della raccolta di informazioni. Esso – almeno per una parte – diventa un ascolto diretto della voce del ragazzo che qui trova spazio trovando degli interlocutori che la prendono in considerazione. Egli può liberamente esprimere la sua opinione in relazione alle misure che si assumeranno nei suoi confronti e, inoltre, parlare delle questioni che riguardano il suo passato, il suo presente e il suo avvenire e mettere in parola i suoi orientamenti di vita.

L'ascolto apre così nuovi spazi nell'indagine sulla personalità; e si arricchisce anche di significati aggiuntivi rispetto alla finalità dell'espressione delle opinioni relative alla decisione. La condizione per un buon ascolto è che avvenga all'interno di una relazione e che, dunque, ci sia continuità di ascolti. Ecco perché è importante che il ragazzo incontri un educatore o operatore di riferimento, che abbia competenze emotive e relazionali per sentirlo (anche perché l'ascolto da parte del pubblico ministero o del giudice ha di necessità una natura più occasionale e dei limiti di tempo).

In questo modo il minore viene condotto a una rivisitazione di responsabilità per gli errori del suo passato e per il reato commesso. Non va dimenticato che ci sono anche delle responsabilità della famiglia e del contesto, che occorre conoscere e sulle quali bisogna intervenire, senza peraltro pervenire a un'attribuzione generale di responsabilità al sistema familiare e sociale per giustificare facilmente le condotte del minore.

Però negli incontri di ascolto si intersecano anche altri contenuti. Uno è la co-costruzione con il ragazzo e con la sua famiglia di progetti e percorsi educativi o mediativi all'interno di una messa alla prova o preliminari a una valutazione della rilevanza del fatto<sup>20</sup> o da prescrivere come contenuti di una misura, che possono essere più efficaci in quanto non sono imposti dall'alto e lo stesso interessato li vuole e ne diventa soggetto. È il metodo, che va meglio sperimentato e deve diventare generale, della *Family group conference*, riunione di famiglia, nel quale la famiglia allargata (comprese persone ritenute significative indicate dal minore) può elaborare il progetto della misura<sup>21</sup>.

L'ascolto deve comprendere anche la co-preparazione di sostegni per il dopo misura o dopo pena, perché definito il procedimento il ragazzo non si ritrovi nella stessa condizione di prima. Il ragazzo va accompagnato a inserirsi in contesti vitali di socializzazione, dentro un intreccio di legami e di rapporti accoglienti e promozionali e con supporti personali ed economici, riscoprendo possibilità di studio o di lavoro o di attività per il tempo libero<sup>22</sup>. Sono contenuti consegnati alla libertà del ragazzo, che può accettarli o meno.

Questo ascolto non si confonde con un ascolto clinico, che vuole ricercare le ferite per curarle. E però l'ascolto così svolto, in cui un ragazzo rivela sempre a un orecchio attento le proprie debolezze e fragilità, può avere anche un significato in senso lato terapeutico, fare stare bene. C'è un bisogno *psicologico* (prima ancora che giuridico) di un ragazzo di essere ascoltato sui problemi che lo riguardano e di metterli in parola. Un ascolto attento e empatico riesce dunque liberatorio, in una prospettiva di crescita e di benessere.

L'ascolto penale partendo dal passato si rivolge in tale modo ad aiutare il ragazzo a vedere il suo futuro e a pensare se stesso in una prospettiva di più lungo termine. L'ascolto diventa così strumento, oltre che di conoscenza di ciò che c'è stato, di co-costruzione dei cambiamenti del ragazzo e della sua famiglia. Esso amplia dunque le prospettive del processo penale minorile che a sua volta spesso si ferma alle prognosi con la vista miope della sola non ricaduta nel reato e della non recidiva.

20. E. Cadamuro, "L'accompagnamento educativo nei percorsi mediativi e riparativi prima dell'irrelevanza del fatto, in *questo stesso fascicolo*, pp. ??.

21. F. Maci, "Per un penale minorile partecipato: il modello delle Family group conference", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??; Id. "Decidere con la famiglia per tutelare il minore: la Family group conference", in *Minorigiustizia*, 2011, n. 3, pp. 225-232.

22. L. Pandolfi, "Varcare il ponte tra i contesti protetti e l'autonomia: un progetto nella Regione Sardegna", in *questo stesso fascicolo*, pp. ??.